

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

- Assoluzione
 Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: Condanna di un anno di reclusione. Risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, cui è stata assegnata una provvisoria.

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Nello svolgere lavori di cablaggio tra la rete di alimentazione ed i motori degli aspiratori d'aria posti in un cavedio che mette in comunicazione i tre piani interrati dei box di uno stabile, operando ad una altezza superiore ai m.2 servendosi di una scala di alluminio non adeguatamente trattenuta, ovvero inadeguata per il tipo di lavoro in esecuzione, era precipitato a terra da una altezza di circa otto metri, investito dalla stessa scala.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

Neanche la presenza di un contratto di appalto esonera il committente dalle responsabilità connesse alla mancata osservanza degli obblighi imposti dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro. Ciò, in particolare, si è sostenuto nel caso in cui l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte, ovvero la loro inadeguatezza, sia immediatamente percepibile. Ipotesi nella quale la responsabilità del committente non potrebbe essere esclusa neanche dalla circostanza che egli abbia impartito le opportune direttive, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e continua diligenza, la puntuale osservanza. In linea generale, poi, il committente è ritenuto comunque corresponsabile qualora l'evento si colleghi causalmente anche alla sua condotta colposamente omissiva, come nel caso in cui egli abbia permesso l'esecuzione di lavori in presenza di situazioni di fatto oggettivamente pericolose. In particolare, si è affermato che il committente, nella scelta del soggetto incaricato dei lavori, deve attenersi a fondamentali regole di diligenza e prudenza che lo obbligano, anzitutto, ad accertarsi che la persona, alla quale si rivolge, sia munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, di capacità tecniche e professionali adeguate all'attività commissionata ed abbia la disponibilità dei mezzi tecnici necessari all'esecuzione dei lavori, verificandone la loro rispondenza alle norme di prevenzione degli infortuni.

Note:

Esito: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese di questo grado del giudizio in favore delle parti civili che unitariamente liquida, ex actis, in euro 2.000,00, oltre iva e cpa, nelle misure di legge.

Esito sintesi

- Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2008

Numero: 47370

Sezione: IV

cod. 65

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.